

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
UFFICIO TELEEX

MODELLO PER TRASMISSIONE TELEEX

UFFICIO RICHIEDENTE.....AULA E RESOCONTAZIONE.....

DATA 5.4.1984.....ORA..... FIRMA RESPONSABILE.....

DESTINATARIO.....

VIA.....CAP..... LOCALITA'.....

QUALIFICA TELEEX..... CODICE TELEEX.....

T E S T O

COMMISSARIO GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA  
PALAZZO PREFETTURA - BARI

COMUNICASI CHE CAUSA MERO ERRORE MATERIALE TRASCRIZIONE AT DELIBERA  
CONSILIARE N. 624 DEL 6.3.1984 DI APPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "PRO-  
MOZIONE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE ET AUDIOVISIVE" AT ULTIMO COMMA  
ARTICOLO 6 LADDOVE EST SCRITTO "ART. 10" DEBET INTENDERSI SCRITTO  
"ART. 9" STOP PREDETTA COMUNICAZIONE EST STATA INVIATA DATA ODIERNA  
AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - UFFICIO REGIONI - ROMA STOP

LUIGI TARRICONE  
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONE PUGLIA

RISERVATO ALL'UFFICIO TELEEX

DATA INVIO.....ORA..... TEMPO..... PAROLE.....

FIRMA OPERATORE TELEEX

FIRMA RESPONSABILE TELEEX

**REGIONE DELLA PUGLIA**

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ADUNANZA DEL** ..... **6 MARZO 1984** .....

N. 4 dell' O. d. G.

N. 624 Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** Legge regionale "Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive".

L'anno millenovecento ottantaquattro il giorno sei del mese di Marzo alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Avv. Pasquale Ciuffreda

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione .....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) FORTUNATO Loris	✓	
2) AFFATATO Giuseppe		✓	27) LIA Cesare Augusto	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) MARROCCOLI Tommaso	✓	
4) APRILE Brizio Leonardo	✓		29) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
5) AUGELLI Raffaele	✓		30) MONFREDI Angelo	✓	
6) BELLIFEMINE Domenico	✓		31) MOREA Leonardo	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) NOTARNICOLA Vito	✓	
8) BINETTI Vincenzo	✓		33) PAOLUCCI Roberto	✓	
9) BORGIA Francesco	✓		34) PIACQUADIO Antonio	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) PICCIGALLO Benito	✓	
11) CALVARIO Pasquale	✓		36) PICCOLO Francesco	✓	
12) CAPOZZA Emanuele	✓		37) RICCIATO Antonio	✓	
13) CARAMIA Giuseppina	✓		38) RIZZO Marcello	✓	
14) CARELLA Domenico	✓		39) ROSSI Angelo	✓	
15) CASSANO Michele	✓		40) SALA Paolo	✓	
16) CASTELLANETA Giuseppe	✓		41) SILVESTRI Francesco	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SINISI Rachele	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SOMMA Antonio		✓
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco	✓	
23) DI GIOIA Pasquale	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FITTO SALVATORE	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive".

Dà la parola al relatore, cons. Notarnicola, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale, durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Tarricone con il Vice Presidente Ciuffreda.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI (è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI), espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante,

L'Assessore Troccoli chiede che il provvedimento venga dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

" Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I  
( PRINCIPI GENERALI )

ART. I  
( Oggetto e finalità )

Le Regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla L.R. 12.12.1979, n.76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art.49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

( approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI-  
é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI).

TITOLO II  
( PROGRAMMA DI INTERVENTO )

ART. 2

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale approva piani triennali, predisposti dalla Giunta regionale, e determina altresì i criteri per i programmi annuali di intervento, che saranno approvati dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Gli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive avranno particolare attenzione sia al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che all'allargamento della fruizione del cinema di qualità.

( approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI-  
é assente dall' Aula al momento del voto il Gruppo PLI)

Consiglio Regionale  
della Puglia

ART. 3  
( Elementi del programma )

Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati;
- b) - le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realtà regionale;
- c) - le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva;
- d) - gli interventi diretti che la Regione può effettuare in via straordinaria.

( approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI ).

TITOLO III  
( DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI )

ART. 4  
( Contributi )

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, a :

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

La Regione può, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.

( approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI ).

ART. 5  
( Attività di produzione )

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici.

Consiglio Regionale  
della Puglia

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione e integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può - inoltre - concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

( Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI).

ART. 6

(Centro di documentazione audiovisiva)

Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3, punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12.12.79, n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.

Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei Centri Servizi Culturali dell'Assessorato alla Cultura di cui alla precitata legge e ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti:

- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
- c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
- e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
- g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dell'art. 4, punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private, in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

## Consiglio Regionale della Puglia

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della presente legge.

( approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI e assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI )

### TITOLO IV ( PROCEDURE )

#### ART. 7 ( Domande di contributo )

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del programma degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, della eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;
- 7) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste ;
- 8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda, deve altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art. 4 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre, trasmettono alla Regione, unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative, una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4, in conformità degli obiettivi di programmazione settoriale.

( Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI, e assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI ).



ART. 8  
( Modalità di erogazione dei contributi )

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 4 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sulla attività svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 5 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

( Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI ).

ART. 9  
( Parere Consulta regionale )

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale del parere della Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali istituita con la L.R. 31 luglio 1979, n. 48, che fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art. 6 della presente legge.

( Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - é assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI ).

TITOLO V  
( NORMA FINANZIARIA )

ART. 10

All'onere complessivo di L. 3.000.000.000 relativo al triennio 1984/86 si fa fronte con il bilancio pluriennale 1984/86 - obiettivo 13 Cultura - approvato in allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 dal Consiglio regionale nella seduta del 29,12,1983.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 1.000.000.000=.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito nuovo capitolo 13406 "Contributi per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive " per L. 1.000.000,000= in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal capitolo 16202 " Fondo per il finanziamento di Leggi regionali in corso di adozione - spesa corrente".

( Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI - è assente dall'Aula al momento del voto il Gruppo PLI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone )

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda )

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero )